



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 41 del 23/12/2025

Oggetto: Imposta Municipale Propria anno 2026 – conferma aliquote

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:45 in Acquapendente nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei sigg.ri:

Consiglieri	presenti	Consiglieri	presenti
TERROSI ALESSANDRA	si	RONCA LORIANO	si
BELLAVITA MAURO	si	PALLOTTI MASSIMO	no
TINI SERENA	si	FRIGGI FEDERICA	no
PUTANO ALIAS BISTI MONICA	si	BRENCI ALESSANDRO	no
CLEMENTUCCI GLAUCO	si	AGOSTINI DOMITILLA	no
ROSATELLI PATRIZIA	si	SARTI VALENTINA	no
GIULIANI MARCELLA	si		

Presenti n. 8 Assenti n. 5

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale la Dott.sa Alessandra Terrosi assume la presidenza ed apre la seduta del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferrì. Rosatelli interviene in vdc.

Il Consiglio Comunale

Espone il punto il Sindaco riportandosi ai contenuti della proposta. Si vanno a ribadire le aliquote IMU già inserite nel portale, che vengono quindi reinserite.

PREMESSO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova IMU" – Imposta Municipale Propria - a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente comunale in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Vice Ministro del MEF 7 Luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di IMU;
- il Decreto del Vice Ministro del MEF 6 Settembre 2024;
- il D.L. n° 132/2023 art. 6-ter c.1 convertito con L. n° 170/2023;

RILEVATO CHE a partire dal 2025 i Comuni sono tenuti ad elaborare il prospetto di diversificazione delle aliquote seguendo lo schema contenuto nell'Allegato A del sopra citato Decreto il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, di elaborare un prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

DATO ATTO CHE, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate e relative pertinenze, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VISTI:

- il comma 741, della citata legge, con il quale sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- il comma 742, che indica il Comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744, che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei commi da 750 a 753, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO CHE tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45 del 21.12.2024 con la quale veniva approvato il prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2025;

RITENUTO, per l'anno 2026, di non avvalersi della possibilità prevista dal decreto per il quale la Conferenza Stato-Città lo scorso 10.10.2025 ha dato parere favorevole all'introduzione di ulteriori differenziazioni rispetto al prospetto IMU 2025 approvato con D.M. 6 Settembre 2024;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Bellavita), contrari 0,

per quanto espresso in premessa

D E L I B E R A

- DI CONFERMARE per l'anno 2026, le aliquote IMU 2025 approvate con deliberazione consiliare n. 45 del 21.12.2024;

- DI DARE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;

Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Bellavita), contrari 0, espressi nei modi e forme di legge di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco
Dott.sa Alessandra Terrosi

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Caferri